



**FERMANO**  
**LEADERSCARL**  
Agenzia di Sviluppo

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO**  
**RESO AI SENSI DEL D.LGS. N. 276/03 e successive**  
**modificazioni e integrazioni**  
**(C.I.G. Z6C07F09D8)**

Il Presidente  
Dott.ssa Michela Borri

L'anno 2013, addì 18 del mese di febbraio, presso i locali della Sede operativa della Fermano Leader Società Consortile a Responsabilità Limitata siti in Via Roma 1/3 a Monte Giberto (FM)

**TRA**

la Dott. ssa MICHELA BORRI nata a FERMO il 14/04/1980, Codice Fiscale BRRMHL80D54D542A in qualità di PRESIDENTE agendo in nome e per conto e nell'esclusivo interesse della Fermano Leader Società Consortile a Responsabilità Limitata avente sede legale a MAGLIANO DI TENNA (FM) Piazza Gramsci, n.25 - Cod.Fiscale e P.IVA 01944950441 di seguito GAL Fermano

Silvia Valori

**E**

La Dott.ssa SILVIA VALORI, nata a MONTEGIORGIO (AP) il 13/09/1963 e residente a FERMO (FM) in Via Liguria, n.5/C - Codice Fiscale VLRLSV63P53F520W di seguito Collaboratrice

**PREMESSO CHE**

- La Fermano Leader Società Consortile a Responsabilità Limitata avendo superato la seconda fase di selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) per il periodo di programmazione 2007/2013, di cui al Piano di Sviluppo

Rurale della Regione Marche – Asse IV, a seguito di partecipazione al bando approvato con DGR n.1483 del 07/12/2007, come sancito con DDPF n.36/DMC 10 del 10/03/2008;

- in data 21/12/2012 ha emanato un Avviso pubblico per l'inserimento di un Istruttore amministrativo in possesso di conoscenze specifiche e di esperienza del settore;

- in data 30/01/2013 è avvenuta la selezione dei candidati tramite esame dei curricula presentati;

- in data 11/02/2013 il CdA della Fermano Leader Scarl ha approvato la graduatoria di merito e la Dott.ssa Silvia Valori è risultata vincitrice della selezione e disponibile a fornire la collaborazione;

le parti di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

### **Art. 1. Premessa**

La sovrascritta premessa deve considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Art. 2. Oggetto dell'incarico**

Il GAL Fermano nella persona del Presidente Dott.ssa Michela Borri affida alla Collaboratrice, che accetta, l'incarico di collaborazione a progetto in qualità di Istruttore amministrativo con funzioni di animazione, relativamente al progetto specificato di seguito.

### **Art. 3. Progetto**

Nell'ambito dell'attività, la Collaboratrice sarà incaricata di svolgere, per la durata specificata al successivo punto, il seguente progetto:

Attività di animazione/informazione, fungendo da primo contatto con il pubblico in generale, e in particolare con i beneficiari dei bandi e con i prestatori d'opera per gli interventi a regia.

Gestione del sito internet del GAL Fermano.

Collaborazione con il Coordinatore Tecnico al monitoraggio fisico e finanziario del Piano di Sviluppo Locale secondo le indicazioni della Regione Marche.

Organizzazione della documentazione contabile e delle relative scritture con funzioni di collegamento e supporto al Consulente fiscale per quanto

riguarda la rendicontazione della gestione e dei bandi emanati dal GAL Fermano.

Gestione dell'area amministrativa-contabile attraverso l'organizzazione della documentazione contabile e delle relative scritture elementari con funzioni di collegamento e supporto al Consulente fiscale, anche in ordine all'utilizzo e imputazione dati sul Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR).

Attività di istruttoria delle domande di aiuto/pagamento, anche in ordine all'utilizzo e imputazione dati sul Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR).

#### **Art. 4. Compiti del Collaboratore**

La Collaboratrice avrà il compito di realizzare il progetto senza subordinazione gerarchica, senza osservanza di orario se non nel rispetto dell'organizzazione e delle attività specifiche previste per il progetto di cui sopra con l'utilizzazione di una propria e distinta organizzazione del lavoro.

#### **Art. 5. Durata dell'incarico**

Il presente contratto avrà durata **dal 20/02/2013 al 31/12/2013** eventualmente prorogabile per gli anni 2014 e 2015, previa delibera del CDA.

In ogni caso il rapporto si intenderà automaticamente risolto, senza alcun obbligo di preavviso, al momento della conclusione del progetto per il quale è stato conferito l'incarico.

Le parti potranno altresì recedere dal contratto per giusta causa, ed in tal caso al collaboratore sarà riconosciuto solo il lavoro svolto sino a quella data.

#### **Art. 6. Compenso**

In conformità con quanto stabilito nell'art. 63 del D. Lgs. n. 276/03 e successive modificazioni e integrazioni, il GAL Fermano, corrisponderà al collaboratore la somma lorda complessiva di **€ 20.400,00 (ventimila/400)** onnicomprensivo di ogni onere previdenziale ed assistenziale in capo sia la committente che al collaboratore.

Si dà atto che tale compenso:

Il Presidente  
Dott.ssa Michela Borri

Anna Colari

a) è e sarà proporzionato alla quantità e alla qualità dell'attività eseguita;  
b) tiene conto di compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto;  
c) non è inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza è analogo a quello della Collaboratrice.

Il suddetto compenso sarà erogato soltanto in relazione alla effettiva esecuzione dell'opera prestata e con esclusione dei periodi di impedimento personale, per qualsiasi ragione, della Collaboratrice.

Qualora il pagamento non possa avvenire per mancate disponibilità finanziarie in capo al GAL Fermano dell'importo sopra indicato ciò non comporterà nessun aggravio a carico della società.

Pertanto la Collaboratrice svolgerà le prestazioni richieste a suo esclusivo rischio.

A tal fine, la Collaboratrice dichiara di trovarsi nella condizione di prestazioni rese da terzi non lavoratori dipendenti, e di non essere già iscritta ad altra forma obbligatoria di contribuzione previdenziale; dichiara pertanto che le prestazioni rese saranno inquadrare nell'ambito del rapporto di collaborazione a progetto, ai sensi dell'art. 47, 1° comma, lett. c-bis del DPR n. 917 del 22.12.1986 e, pertanto, esclusi dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 5, co. 2 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni.

Si precisa che ai sensi del D. Lgs. n. 38/2000 l'attività oggetto del presente contratto presuppone l'utilizzo di autovettura. Il premio assicurativo Inail e gli oneri previdenziali sono ripartiti nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.

Saranno ammissibili rimborsi relativi a spese effettivamente sostenute per l'espletamento del presente incarico a condizione che le stesse siano preventivamente autorizzate dal GAL Fermano e siano comprovate da idonea documentazione .

### **Art. 7 Coordinamento**

La Collaboratrice, dovrà, nell'espletamento dell'incarico, relazionare attraverso report mensili le attività svolte e coordinarsi con i Responsabili del GAL Fermano ogni qual volta ciò venga richiesto.

L'attività coordinata di cui sopra non potrà pregiudicare in alcun modo l'autonomia di gestione delle attività della Collaboratrice.

### **Art. 8 Divieto di concorrenza**

Viene pattuito che la Collaboratrice potrà svolgere la sua attività a favore di più committenti, fermo restando che la stessa non potrà svolgere attività in concorrenza con la committente né, in ogni caso, diffondere notizie attinenti ai programmi e alla organizzazione di esso, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività del committente medesimo.

### **Art. 9 Sospensioni**

La gravidanza, la malattia e l'infortunio della collaboratrice a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. In caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il GAL Fermano può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto. In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni.

### **Art. 10 Comunicazione**

La Collaboratrice si impegna a comunicare tempestivamente al committente l'eventuale raggiungimento del massimale contributivo di cui al comma 18 art. 2 L.335/1995 al fine di evitare al committente versamenti eccedenti il massimale.

### **Art. 11 Sicurezza e Igiene sul lavoro**

Poiché la prestazione lavorativa si svolgerà prevalentemente nei luoghi di lavoro del GAL Fermano, si rendono applicabili le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008, nonché le norme

Il Presidente  
Dott.ssa Michela Borri



Anna Velotti



di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all'art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 12 gennaio 2001.

#### **Art. 12 Recesso**

Il presente contratto può essere risolto da entrambe le parti mediante preavviso di trenta giorni, da formalizzare con atto scritto, con osservanza di quanto previsto dall'art. 2237 c.c.

#### **Art.13 Clausola ex art. 3, comma 8, L.136/2010**

La Collaboratrice si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

#### **Art. 14 Incarico d'urgenza**

Le parti convengono espressamente che il presente contratto avrà efficacia definitiva decorsa la data del 25/03/2013 e pertanto la Collaboratrice fino a tale data avrà diritto esclusivamente al compenso per le prestazioni effettuate essendo la presente convenzione regolata ai sensi dell'art.11 c. 9 D.Lgs. 163/2006.

#### **Art. 15 Definizione delle controversie**

Qualunque controversia che dovesse insorgere in merito alla esistenza, validità, efficacia ed inefficacia del presente contratto, nonché della sua interpretazione, esecuzione, risoluzione che non possa essere risolta consensualmente, sarà demandata al Foro di Fermo.

#### **Art. 16 Consenso al trattamento dei dati personali**

Ai sensi del DLgs. 196/2003, i dati personali forniti dalla Collaboratrice saranno raccolti per le finalità connesse al conferimento dell'incarico stesso e saranno trattati presso banche dati cartacee e informatizzate per le finalità inerenti la relativa gestione.


#### **Art. 17 Clausola di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli da 61 al 69 del D.lgs. n. 276 del 10 settembre 2003.

Ogni modifica che le parti volessero apportare al presente contratto dovranno possedere a pena di nullità assoluta la forma scritta.

MONTE GIBERTO 18/02/2013

LA COLLABORATRICE A PROGETTO  
**Dott.ssa SILVIA VALORI**



IL PRESIDENTE  
**Dott.ssa MICHELA BORRI**



Si approvano espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 di cui al sovraesteso atto.

LA COLLABORATRICE A PROGETTO  
**Dott.ssa SILVIA VALORI**



IL PRESIDENTE  
**Dott.ssa MICHELA BORRI**

